Delibera n. 105/2019 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019

pag. 1/7 OGGETTO: Trasformazione del Parco Tecnico Scientifico. Autorizzazione Rep. n. 105/2019 Prot. n. 40871 N. o.d.a.: 11/03 UOR: SERVIZIO LEGALE Nominativo Nominativo С С A As A As Prof. X Prof. ssa X Prof. ssa X Prof. X Prof. Χ Prof. X Prof. X X Ing. X Х Dr. k Х Sig

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Membri del Collegio dei Revisori		
Nome	Pres.	Ass.
Dott. Contact Contact and	X	
Dott.ssa		X
Dott Manual Manual Street		X

1) ALLEGATI PER DELIBERA ORGANO:

N. 1 - Bozza di Statuto del Parco Tecnico Scientifico di Pavia s.r.l.

Entrano in seduta il prof. Presidente del Parco Tecnico Scientifico e l'avv. Responsabile del Servizio Legale.

Il prof. Parco Tecnico Scientifico di Pavia società consortile a responsabilità limitata (d'ora in poi PTS) è stato fondato nel 2014 da una compagine di soci esclusivamente pubblici quali:

- Università degli Studi di Pavia
- Comune di Pavia
- Provincia di Pavia
- Camera di Commercio di Pavia

con lo scopo di promuovere e contribuire alla nascita e allo sviluppo di nuove imprese innovative, nonché di attrarre le imprese innovative esistenti (art. 4 Statuto PTS).

Per l'Ateneo, i rappresentanti per il triennio 2018-2020 sono stati individuati con delibera del CdA (delibera 262-2018, prot n. 60248 del 24/07/2018) nelle persone dei professori

È ancora da premettere che ai sensi dell'art. 9 c. 4 del D. Lgs. 175/2016 (Testo Unico Società Partecipate – d'ora in avanti TUSP) i diritti di socio, nel caso dell'Ateneo, sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente, ovvero questo Consiglio di Amministrazione.

A seguito del processo di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche in società private introdotto dal TUSP, tutti i soci pubblici, con l'eccezione di questo Ateneo, hanno avviato l'iter per la dismissione delle quote di partecipazione in PTS.

S ()

(arof. Kabe States)

Delibera n. 105/2019 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019

pag. 2/7

Anche l'Ateneo ha avviato il processo di razionalizzazione di cui sopra e, nella seduta del 20.12.2018 (delibera n. 402-2018, prot n. 110048 del 21/12/2018) ha deliberato il mantenimento delle quote in PTS, considerando lo stesso come strategico per il compimento della Terza missione istituzionale.

È ora evidente che, a seguito del perfezionamento del recesso degli altri soci, che si concluderà con il definitivo annullamento delle partecipazioni indicativamente entro giugno/luglio dell'anno corrente, l'Ateneo si ritroverà ad essere l'unico socio di una società consortile.

La sopravvenuta unipersonalità opererebbe come causa di impossibilità di perseguimento dell'oggetto sociale, comportando lo scioglimento del consorzio fatta salva, previa delibera di questo organo, la contestuale trasformazione della società consortile in altra persona giuridica.

Dopo approfondita analisi, si ritiene che la forma sociale più idonea a garantire le attività dell'incubatore sia la società a responsabilità limitata a socio unico. Nella srl, infatti, convergono diversi vantaggi: in primo luogo si è in grado di prescindere (ma non anche precludere) dalla presenza in futuro di altri soci; al contempo la struttura istituzionale è quella di un'impresa in grado di generare utili e autofinanziarsi per gli investimenti. Inoltre non avviene il depauperamento del patrimonio dell'Università, conservando quest'ultima le proprie quote dal momento che la trasformazione da società consortile a società lucrativa non comporta mutamento della compagine sociale. Infine, l'Ateneo mantiene il controllo della società.

Nel caso in discussione, che prevede la trasformazione di una società esistente, la delibera dell'organo amministrativo di Ateneo (art. 7 co. 1 lett. d TUSP) deve essere adeguatamente e analiticamente motivata (art. 5 TUSP) e trasmessa ai fini conoscitivi alla Sezione regionale di controllo Corte dei Conti (art. 5 co. 4 TUSP) e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - AGCM (art. 5 co. 3 TUSP).

Si ricorda che l'AGCM, ai sensi della legge antitrust (L. 287-1990, art. 21-bis) ha 60 gg per esprimersi motivatamente circa la violazione nell'atto deliberativo delle norme a tutela della concorrenza e del mercato. Decorsi 60 gg dall'invio della presente delibera all'AGCM, il PTS potrà deliberare la sua trasformazione in srl.

Ai sensi dell'art. 7 co. 2 del TUSP, la delibera autorizzativa di trasformazione della società deve recare i contenuti che seguono.

<u>Sulla necessità di una nuova società per il perseguimento delle finalità istituzionali (art. 5 co. 1 TUSP)</u>

PTS opera come incubatore di start-up innovative e di spin-off universitari. E' uno strumento che si propone di facilitare l'incontro tra domanda e offerta di ricerca applicata.

Alle imprese incubate fornisce innumerevoli servizi.

PTS è proprietaria di 14 macchinari in uso alle aziende incubate (alcuni per prestazioni specifiche, altri per usi più generici come cappe, freezer, sistemi di purificazione dell'acqua, autoclavi, centrifughe, lavavetreria) che vengono utilizzati per lo svolgimento dell'attività di impresa.

E' inoltre in grado di fornire una consulenza nei tre principali ambiti di interesse di una start-up innovativa o di uno spin-off universitario:

1) Rapporti tra università e impresa:

- Scouting Tecnologico: individuazione delle nuove tecnologie sviluppate nell'ambito dell'Università e degli enti di ricerca per poi trasferirle alle imprese.
 - Accesso alla strumentazione dell'università e degli enti di ricerca per progetti di innovazione
 - Accesso alle competenze del PTS e dei partner
- Promozione: promozione e diffusione delle nuove tecnologie attraverso:
 - Vetrine on line di presentazione delle innovazioni
 - o Partecipazione a fiere, eventi, seminari e convegni

(2000) (2000) (2000)

Delibera n. 105/2019 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019

pag. 3/7

2) Creazione di impresa:

- Valutazione idea
 - o Consulenza tecnologica e studio di mercato
 - o Ricerca di finanziatori istituzionali o privati
- Creazione start-up
 - o Supporto ed assistenza durante tutte le fasi di sviluppo
 - o Supporto alla progettazione della società e alla valutazione del business model
 - o Ricerca di supporti manageriali e di gestione della società
- 3) Bandi e innovazione:
 - Bandi Sviluppo e Innovazione
 - Presentazione dei bandi di sviluppo e innovazione di Ministeri, Regioni e associazioni
 - Supporto alla creazione di gruppi di lavoro per la partecipazione ai bandi
 - Agevolazioni
 - o Ricerca agevolazioni adatte a progetti di innovazione
 - Presentazione opportunità di finanziamento della attività innovative (prodotto o processo)
 - Partnering nella Ricerca e Sviluppo
 - Partecipazioni a bandi di ricerca applicata per la diffusione di conoscenze, strumenti e innovazioni
 - Partecipazione a iniziative condivise impresa/università in materia di innovazione e trasferimento tecnologico
 - o Individuazione dei potenziali partner cui proporre progetti di collaborazione per lo sviluppo di nuovi prodotti o l'industrializzazione di ricerche
 - Proprietà Intellettuale: supporto alla gestione dell'IP, in particolare assistenza alla tutela delle invenzioni e loro valorizzazione (procedure per lo sviluppo, l'amministrazione e la protezione di brevetti basati su tecnologia prodotta all'interno del Polo)
 - Brevetti
 - Individuazione dei potenziali "clienti" cui proporre l'acquisizione del brevetto e gestione dei contratti di cessione
 - Supporto nella negoziazione degli accordi e nella stipula dei contratti di licensing.
 - Know-How
 - Realizzazione di confidential agreement e contratti di opzione e licenza per la gestione del Know-how

In sintesi, è certamente possibile concludere che il PTS sia strumento necessario al raggiungimento della mission istituzionale, in particolare della Terza Missione, consistente nella trasformazione in valore della conoscenza creata, in quanto volto a promuovere l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza innovativa per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio.

Ragioni e finalità che giustificano la scelta di istituire una società, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato (art. 5 co. 1 TUSP)

All'atto della costituzione, la forma di società consortile di PTS rispondeva alla necessità di aggregare le istituzioni del territorio per il supporto dell'impresa innovativa nascente mediante una struttura che, operando come privata, potesse garantire dinamismo e celerità nella produzione di servizi rivolti al soddisfacimento di bisogni di clienti assolutamente particolari come start-up e spin-off universitari.

La necessità di affidarsi ad uno strumento più dinamico rispetto alla pubblica amministrazione che potesse garantire il confronto col mercato e contestualmente perseguire la Terza Missione universitaria, sono stati, e permangono anche a fronte dell'imminente sopraggiungere dell'unipersonalità, gli elementi a sostegno della scelta dell'opzione societaria.

Date le premesse, è evidente che la scelta di non internalizzare si fonda su molteplici ragioni di opportunità.

IL SERETARIO
(GROUPSUA EN MA VOTACIO)

(GROUPSUA EN MA VOTACIO)

and Kar

Delibera n. 105/2019 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019

pag. 4/7

Se nella sua fase genetica PTS necessitava di operare mediante un'istituzione aggregatrice degli enti del territorio, oggi la riconferma della scelta societaria si fonda sulla volontà di non precludere la partecipazione all'impresa di nuovi soci apportatori di capitali e know how necessari al perseguimento dell'oggetto sociale.

In altre parole, se la Terza Missione ha l'obiettivo dello sviluppo del territorio, non può essere impermeabile a questo e alle risorse ed investimenti da esso provenienti.

Infine, stante il dinamismo richiesto alle attività dell'incubatore, si ritiene che la forma societaria garantisca al contempo l'operatività necessaria e l'assolvimento della *mission* universitaria.

Dal punto di vista della convenienza economica occorre notare che non risultano variazioni nette del capitale a suo tempo investito dall'Ateneo in PTS, capitale che non muterà per effetto della trasformazione.

Sul piano della sostenibilità finanziaria, al pari della società consortile, la società a socio unico si sosterrà e si finanzierà con gli introiti derivanti dalla vendita di servizi.

Si ricorda, inoltre, che anche l'istituendo PTS srl, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 18-2012 (attuativo della L.240-2010 – Riforma Gelmini), sulla base dell'attuale assetto, rientrerà nell'area di consolidamento ai fini della redazione del bilancio consolidato del Gruppo Università degli Studi di Pavia.

Compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa (art. 5 co. 1 TUSP)

Nel caso in discussione, l'azione amministrativa che l'Ateneo pone in essere per la cura di interesse pubblico è relativa alla Terza Missione e consiste nel favorire il processo di trasformazione della conoscenza, creata in seno alle strutture accademiche, in valore per il territorio.

Stante la particolarità dei servizi da erogare, si ritiene che sia proprio in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità che l'Ateneo ravvisa di perseguire al meglio la mission istituzionale, confermando la volontà di avvalersi di una società.

La società infatti è in grado di acquisire quella parte della mission istituzionale della Terza Missione che si presenta al mercato e che dall'incontro della domanda e dell'offerta è in grado di reperire le risorse per finanziare le attività. Nella trasformazione il patrimonio del socio universitario rimane invariato ed è in grado di conservare il controllo sugli organi societari per assicurarsi che il nuovo PTS rimanga uno strumento per il perseguimento e lo sviluppo delle attività di Terza Missione.

Pertanto si ritiene che la forma societaria e il controllo degli organi da parte dell'Ateneo concorrano al soddisfacimento dei principi dell'azione amministrativa in epigrafe, in quanto in grado di perseguire la missione istituzionale attraverso una struttura in grado di stare autonomamente sul mercato e di operare con la speditezza necessaria e con gli strumenti, preclusi alla pubblica amministrazione, che esso offre.

Compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese (art. 5 co. 2 TUSP). Per quanto concerne i profili relativi alla valutazione di potenziali aiuti di Stato si ricorda che è in vigore una convenzione tra PTS scrl (a cui subentrerà il PTS srl) e questo Ateneo (prot n. 103918 del 07/12/2017) i cui contenuti sono qui di seguito riepilogati:

- riscaldamento e raffreddamento: PTS corrisponde all'Ateneo una somma parametrata ai metri cubi di utilizzo:

- pulizia di parti comuni, corridoi, bagni: PTS corrisponde all'Ateneo una somma parametrata ai mq di utilizzo. La pulizia dei restanti locali è a carico di PTS;
- manutenzione e verifica periodica delle condizioni di sicurezza delle attrezzature antincendio e di servizio, delle aree concesse in comodato e concesse a terzi (clienti PTS);
- gas per laboratori: PTS;
- energia elettrica: PTS corrisponde ad Ateneo a consuntivo la somma misurata dai contatori;
- acqua: PTS corrisponde ad Ateneo la somma parametrata in base a quote millesimali;
- IMU e TARI: a carico PTS;
- Smaltimento rifiuti speciali: ogni azienda incubata è autonoma;
- Utenze telefoniche e internet: a carico PTS.

N. BY GRET MRIO (Data sia)

and Am

Delibera n. 105/2019 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019

pag. 5/7

PTS gode in comodato d'uso gratuito di circa 620 mq presso la palazzina "Ex-entomologia" (di proprietà dell'Ateneo, in via Taramelli 24), cui si aggiungeranno a breve circa 175 mq nel medesimo stabile, per un totale di 795 mq, concessi mediante convenzione tra PTS e Ateneo e sulla base del fatto che gli scopi sociali sono compatibili e d'interesse per il perseguimento della mission istituzionale di questa Università.

Le quotazioni di mercato per locali ad uso commerciale in zona policlinico, estratte dal portale borsinoimmobiliare.it in data 07.03.2019, riportano, per locali industriali, le seguenti quotazioni al mg/mese.

1° fascia: ubicazione maggior pregio: 4€ mq/mese

2° fascia: ubicazione di minor pregio: 3€ mq/mese

Il beneficio economico quindi, anche volendo considerare la valutazione più alta, risulta di €38.160 annui per il comodato dei locali.

Pertanto, essendo inferiore ai 200.000€ nell'arco di tre esercizi finanziari, e quindi non essendo idonei ad incidere sugli scambi o a produrre significativi effetti distorsivi sulla concorrenza, l'intervento dell'Ateneo nei confronti di PTS è da considerarsi assorbito nel regime c.d. de minimis di cui all'art. 3 co. 2 del Regolamento (EU) 1407/2013.

Elementi essenziali dell'atto costitutivo per le srl ex art. 2463 del codice civile (art. 7 co. 3 TUSP)

Nella presente delibera devono essere esplicitati i seguenti elementi.

- 1) il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio: Università degli Studi di Pavia, corso Strada Nuova 65, Pavia.
- 2) la denominazione, contenente l'indicazione di società a responsabilità limitata, e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie: Parco Tecnico Scientifico di Pavia s.r.l., con sede in Pavia.
- 3) l'attività che costituisce l'oggetto sociale: art. 3 della bozza di statuto allegata. La società ha per oggetto le seguenti attività: la prestazione di servizi a favore di imprese di carattere innovativo operanti nella provincia di Pavia, orientata a favorire lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale sensibile alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, oltre che disponibile a interagire con la comunità scientifica dell'Ateneo pavese. Essa potrà inoltre compiere, nei limiti previsti dalla legge, qualsiasi attività strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.
- 4) l'ammontare del capitale, non inferiore a diecimila euro, sottoscritto e di quello versato: €111.427,17, interamente versato.
- 5) i conferimenti di ciascun socio e il valore attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura: capitale interamente conferito in denaro dal socio unico Università.
- 6) la quota di partecipazione di ciascun socio: vedi sopra.
- 7) le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza: v. bozza di Statuto allegata, parte integrante della medesima delibera, in particolare articoli 14-27.
- 8) le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti: v. bozza di Statuto allegata, parte integrante della medesima delibera, in particolare articoli 26, 28 e 29; si precisa che per effetto della trasformazione non vi sarà in sé mutamento dei soggetti che rivestono attualmente le cariche di amministrazione e controllo nella società.
- 9) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società: €5.000 approssimativi comprensivi di imposte, tasse connesse all'atto, onorario notaio (studio della pratica, parere reso in merito alle varie possibili alternative allo scioglimento, le riunioni tenute, la stesura dello statuto e le sue revisioni), adempimenti successivi presso il Registro delle Imprese.

Struttura dello statuto del nuovo PTS

Il Consiglio prende atto che la bozza di Statuto del PTS srl allegata alla presente delibera rispetta i requisiti di legge quali:

- previsione dell'organo di controllo o di un revisore (art. 3 co. 2 TUSP, v. art. 28 PTS Pavia srl);

11. 8 SVISTA (Consissio)

Greek of Rose

Delibera n. 105/2019 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019

pag. 6/7

- previsione che l'organo amministrativo sia costituito, di norma, da un amministratore unico (art. 11 co. 2 TUSP, v. art. 21 PTS srl);
- previsione che l'eventuale consiglio di amministrazione sia composto da un numero massimo di cinque membri (art. 11 co. 3 TUSP, v. art. 21 PTS srl);
- previsione che l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea (art. 11 co. 9 lett. a) TUSP, v. art. 25 PTS srl);
- previsione, nel caso in cui la società abbia un organo amministrativo collegiale, che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, applicabile, ai sensi dell'art. 3, anche alle società in controllo pubblico (art. 11 co. 4 TUSP, v. art. 22 PTS srl);
- l'esclusione della carica di vicepresidente (art. 11 co. 9 lett. b) TUSP, 23 PTS srl);
- il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società (art. 11 co. 9 lett. d) TUSP; v. art. 31 PTS srl).
- previsione del divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali (art. 11 co. 9 lett. c) TUSP, v. art. 27 PTS srl).

...omissis...

Al termine il Rettore ringrazia il prof. della consiglio ad esprimersi in merito.

Il Consiglio di Amministrazione

- Udita la relazione illustrativa;
- Visti gli articoli 3, 5, 7, 9 e 11 del D. Lgs. 175/2016 TUSP;
- Premesso che la Terza Missione istituzionale è perseguita anche mediante l'incubazione di imprese innovative;
- Atteso che tale missione debba essere perseguita nonostante il recesso degli altri soci da Parco Tecnico Scientifico di Pavia società consortile a responsabilità limitata;
- Considerato che la prosecuzione delle attività dell'incubatore impone una trasformazione della società consortile:
- Valutato che la trasformazione di detta società consortile debba avvenire nel senso di una società a responsabilità limitata a socio unico;
- Visto il testo dello Statuto del PTS s.r.l.;

Delibera

- di confermare la volontà dell'Ateneo di mantenere le quote nel nuovo ed istituendo PTS srl;
- di dare mandato ai suoi rappresentanti di trasformare la società consortile in società a responsabilità limitata lucrativa unipersonale nella sede decisionale opportuna e di redigere uno Statuto conforme alla disciplina dettata dal D. Lgs. 175-2016;
- di dare mandato agli uffici di inviare tale delibera e relativo allegato alla Corte dei Conti (per conoscenza) e all'Autorità per la Concorrenza e il Mercato (AGCM);
- di dare mandato agli uffici di trasmettere la presente delibera a PTS s.c.r.l. e ai rappresentanti di Ateneo in detta società;
- di dare mandato agli uffici di comunicare ai rappresentanti di Ateneo in PTS lo spirare dei 60 gg utili per la pronuncia dell'AGCM;
- di richiedere, ai propri rappresentanti in PTS scrl, di comunicare a questo organo la definitiva trasformazione e lo Statuto approvato;

(Carlson Sollvaracio)

foref. The state

Delibera n. 105/2019 del Consiglio di Amministrazione del 26/03/2019

pag. 7/7

- di dare mandato agli uffici di pubblicare la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ateneo, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il presente dispositivo di delibera è letto ed approvato seduta stante ed immediatamente esecutivo.

(Dolyssa Eigen Arasio)

(20 A (2500)

Allegoto deitue n. 105 Puzzo 113

Allegato " " all'atto n. di repertorio.

STATUTO DELLA SOCIETÀ

"Parco Tecnico Scientifico di Pavia s.r.l."

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1 - Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"Parco Tecnico Scientifico di Pavia s.r.l."

o, in forma abbreviata, anche solo con l'acronimo "P.T.S. Pavia s.r.l.".

Art. 2 - Sede

La società ha sede in Pavia.

Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici, in Italia ed all'estero.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune è deciso dai soci senza che ciò comporti modifica dello statuto e la relativa pubblicità sarà attuata dagli amministratori come per legge.

Art. 3 - Oggetto

La società ha per oggetto le seguenti attività: la prestazione di servizi a favore di imprese di carattere innovativo operanti nella provincia di Pavia, orientata a favorire lo sviluppo di un tessuto imprenditoriale sensibile alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, oltre che disponibile a interagire con la comunità scientifica dell'Ateneo pavese.

Essa potrà inoltre compiere, nei limiti previsti dalla legge, qualsiasi attività strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

Le attività che la legge riserva ad intermediari finanziari qualificati potranno essere svolte in via non prevalente e solo se strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale e non intraprese nei confronti del pubblico.

Art. 4 - Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2040 (duemilaquaranta).

CAPITALE - OPERAZIONI SUL CAPITALE - QUOTE Art. 5 - Capitale


Il capitale sociale è di euro 111.427,17 (centoundicimilaquattrocentoventisette virgola diciassette) diviso in quote ai sensi di legge.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica,



comprese la prestazione d'opera o di servizi a favore della società, i beni in natura ed i crediti.



La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione, il conferimento deve farsi in denaro.

Nel caso di conferimento d'opera o di servizio di cui all'articolo 2464 codice civile, che dovranno essere garantiti da polizza assicurativa o fideiussione bancaria, è consentita al socio la facoltà di sostituire la polizza o la fideiussione con corrispettiva cauzione.

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale anche mediante assegnazione ai soci di determinate attività sociali o di partecipazioni in altre società.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Art. 6 - Versamenti e finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti con o senza obbligo di rimborso, nell'ambito e nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta del risparmio presso i soci. Si applica comunque l'articolo 2467 codice civile.

Art. 7 - Diritto di opzione e sua esclusione

In caso di decisione di aumentare il capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo ai sensi dell'articolo 2481 bis codice civile.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere anche attuati sia mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi, sia mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione ai soci in modo non proporzionale alle rispettive partecipazioni, sia mediante offerta di partecipazioni da liberare in natura.

In tutti i predetti casi spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c..

Art. 8 - Diritti sociali

I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Art. 9 - Quote e loro circolazione

1.0gni quota è divisibile e cedibile anche parzialmente, nel rispetto del presente statuto. Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per



atto tra vivi e per successione a causa di morte. In caso di trasferimento per atto tra vivi, dovranno essere rispettate le disposizioni dell'articolo 2470 codice civile.

Art. 10 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, del o dei componenti dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti reciproci e con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese o in mancanza quello comunicato alla società con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata.

Art. 11 - Recesso e liquidazione della quota

Il diritto di recesso spetta ai soci esclusivamente nei casi inderogabili previsti dalla legge.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata.

La raccomandata o il messaggio devono essere inviati entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese della decisione che legittima il recesso o, se non prevista l'iscrizione, dalla sua trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. La raccomandata o il messaggio devono indicare le generalità del socio recedente ed il suo domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dal termine di cui al quinto comma di questo articolo, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.


La liquidazione della quota avverrà ai sensi dell'articolo 2473 codice civile.

DECISIONI DEI SOCI

Art. 12 - Materie riservate alla competenza dei soci

I soci decidono, con le modalità di cui ai successivi articoli:

a) sulle materie riservate alla loro competenza



dalla legge e in particolare dagli articoli- 2479 comma secondo e 2484 numero 6);

- b) sulle materie riservate alla loro competenza dal presente statuto;
- c) sugli argomenti che, fermi gli eventuali limiti inderogabili di legge, uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione;
- d) sulla nomina dei liquidatori e sui criteri di svolgimento della liquidazione;
- e) sulla cessione a terzi a qualsiasi titolo, sia in proprietà che in godimento, dell'azienda sociale o di rami della stessa;
- f) sulla proposta di ammissione a procedure concorsuali.

In deroga al disposto dell'articolo 2465 secondo comma codice civile, non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Art. 13 - Modalità della decisione.

Tutte le decisioni dei soci devono inderogabilmente essere adottate con deliberazione assembleare ai sensi degli articoli successivi.

DELIBERAZIONI ASSEMBLEARI

Art. 14 - Diritto di voto e di intervento

Hanno diritto di voto e di intervento in assemblea i soci che risultano iscritti nel Registro delle Imprese alla data di svolgimento dell'assemblea.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci. La stessa disposizione si applica al socio la cui polizza assicurativa o fideiussione bancaria siano scadute o divengano inefficaci, salva la facoltà di cui all'articolo 2466 ultimo comma codice civile.

Art. 15 - Assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo di cui all'art. 2477 c.c., se nominato, o anche da un socio.



L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.

L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione su richiesta dei soci non è però ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuta spedizione o ricevimento prima dei suddetti termini.

L'avviso dovrà essere fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese o al rispettivo numero di fax o indirizzo di posta elettronica comunicati per iscritto alla società.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco materie da trattare. Nell'avviso convocazione può essere prevista una data ulteriore seconda convocazione, per il caso in nell'adunanza prevista prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le maggioranze previste medesime per la prima convocazione.

Art. 16 - Assemblea totalitaria

In mancanza delle formalità suddette, la deliberazione si intende regolarmente adottata quando:

- a) è rappresentato l'intero capitale sociale;
- b) tutti gli amministratori e il o i componenti effettivi dell'organo di controllo sono presenti ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione;
- c) nessuno dei presenti (soci, amministratori e componente / componenti effettivi dell'organo di



controllo) si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 17 - Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico, se nominati, o, in loro mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti.


Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare legittimazione l'identità e la dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea accertare e proclamare i risultati votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all' ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria):
- i luoghi eventualmente audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire (in tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto un foglio delle presenze) ovvero la possibilità per il socio di collegarsi a sua cura e spese agli altri partecipanti alla riunione e al Presidente con mezzi audio / video idonei a garantire le condizioni di cui ai precedenti punti, indicandone le modalità.

Art. 18 - Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve



essere conservata dalla società.

Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

È ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Art. 19 - Maggioranze

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta, salvo quanto infra precisato.

Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) dall'art. 2479 c.c. e dal numero 6) dell'articolo 2484 c.c., l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza del capitale sociale.

Restano comunque salve le altre disposizioni inderogabili di legge o altre disposizioni del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Art. 20 - Verbale

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio.

Il verbale, abbia o meno la forma notarile, deve essere redatto ai sensi dell'art. 2479-bis c.c., senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione e trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.


AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ Art. 21 - Amministrazione

La societa' e', di norma, amministrata da un Amministartore Unico nominato dall'assemblea con le ordinarie maggioranze.

L'assemblea della societa' potra', nel rispetto e con le formalita' previste della normativa tempo per tempo vigente, disporre che la societa' sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il Presidente.

Gli amministratori possono essere anche non soci. Non possono essere nominati Amministratori e se

nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382



codice civile.

Non si applica agli amministratori, salvo diversa decisione dei soci, il divieto di concorrenza di cui all' articolo 2390 c.c.

Art. 22 - Durata della carica, revoca, cessazione.

- 1. Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato al momento della nomina e sono rieleggibili.
- 2. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.
- In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel più breve tempo possibile.
- 3. Salvo il disposto del comma successivo, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori o tutti gli amministratori, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2385 e 2386 del codice civile. In ogni caso gli amministratori rimasti in carica, quelli cessati e l'eventuale organo di controllo devono sottoporre alla decisione dei soci la ricostituzione dell'organo amministrativo nel piu' breve tempo possibile.

Qualora, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare due o piu' amministratori tutti gli amministratori si intendono dimissionari.

Gli amministratori rimasti in carica devono convocare d'urgenza l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e decadono dalla carica a seguito dell'accettazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'art 11 comma 4 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, successive modifiche e integrazioni, la scelta degli amministratori da eleggere deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

Art. 23 - Consiglio di amministrazione


Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

E' esclusa la possibilita' di nominare un Vice Presidente.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate inderogabilmente in forma collegiale con apposita deliberazione.

Art. 24 - Delibere collegiali

Il presidente, o in caso di suo impedimento il consigliere più anziano d'età, convoca il Consiglio



di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Il Consiglio è convocato tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da parte della maggioranza dei suoi membri.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori e al / ai componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell' adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il / i componenti effettivi dell'organo di controllo, se nominato.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle condizioni sopra previste dal precedente articolo che regola il funzionamento dell'assemblea dei soci e delle quali si darà atto nei relativi verbali.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei presenti.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 25 - Poteri di gestione e deleghe

All'organo amministrativo è affidata la gestione della società.

A tal fine l'organo amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge, il presente statuto o la delibera di nomina riservano espressamente ai soci. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dagli articoli 2381 e 2475 ultimo comma c.c., può

nominare un amministratore delegato fissandone le attribuzioni e i poteri anche di rappresentanza, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Si applica in quanto compatibile l'art. 2381 c.c..

Art. 26 - Rappresentanza

Ferma restando nei rapporti interni e a pena del risarcimento dei danni, la necessità della preventiva decisione da parte dell'organo legittimato a decidere ai sensi del presente statuto, la rappresentanza della società spetta:

- a) se nominato un amministratore unico, ad esso amministratore;
- b) se nominato un Consiglio di Amministrazione, disgiuntamente al suo Presidente e, se nominato e nei limiti risultanti dalla nomina, a ciascun Amministratore delegato;

Le limitazioni ai poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, anche se pubblicate, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

In ogni caso, quando il soggetto nominato non è un amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza della società è regolata dalle norme in tema di procura.

Art. 27 - Compenso degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina, nell'ambito dell'ammontare complessivo eventualmente stabilito dai soci.

Ai sensi dell'art 11 comma 9 del D. Lgs. 175/2016 e' fatto in ogni caso divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attivita' e di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali.

ORGANO DI CONTROLLO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI E BILANCIO

Art. 28 - Organo di controllo e revisore legale



dei conti

E' obbligatoria, nel rispetto del D. Lgs. 175/2016 ss. mm. ii., la nomina dell'Organo di controllo o del Revisore.

Spetta ai soci, in sede di nomina dell'Organo di controllo o del Revisore, decidere:

- a) se l'organo di controllo sia costituito da un solo membro effettivo o se invece sia un organo collegiale (Collegio Sindacale); in tale secondo caso, per la composizione e il funzionamento dell'Organo di controllo (Collegio Sindacale) si applicheranno le norme dettate in tema di societa' per azioni;
- b) se attribuire la Revisione legale dei conti all'Organo di controllo (monocratico o collegiale) o a un Revisore (persona fisica o societa' di revisione).

In mancanza di diversa decisione dei soci:


- ove nominato l'Organo di controllo esso e' costituito da un solo membro effettivo;
- ove nominato l'Organo di controllo, la Revisione legale dei conti e' esercitata dallo stesso.
- Si applicano, ove compatibili e ove non altrimenti derogate, le corrispondenti norme del Codice Civile e le altre vigenti disposizioni in materia.
- Le riunioni del collegio sindacale, ove nominato, possono tenersi anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le garanzie e le modalita' previste in tema di assemblea dei soci.
- Il o i sindaci e il Revisore scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
- La cessazione del o dei sindaci o del Revisore per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.
- I soci potranno, anche individualmente, esercitare il diritto di controllo sulla gestione sociale, ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c.

Art. 29 - Requisiti, durata, cessazione

Per la composizione, durata, cessazione, sostituzione, cause di ineliggibilità e di decadenza, compensi del o dei membri dell'organo di controllo e del Revisore si applica la vigente normativa in materia.

Art. 30 - Esercizi sociali e Bilancio

- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
- Il bilancio deve essere approvato dai soci. L'assemblea deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio



sociale.

Nei casi e con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2364 c.c. il termine di cui al comma precedente potrà essere sostituito da quello di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio deve essere presentato dall'Organo Amministrativo ai soci, nel rispetto dell'art. 2478-bis e delle norme ivi richiamate, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata da un amministratore e corredata dalle relazioni prescritte dalla legge, almeno 15 (quindici) giorni prima della assemblea convocata per approvarlo.

SCIOGLIMENTO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 31 - Organi sociali

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di societa'.

Art. 32 - Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.


In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori, deliberando sugli argomenti di cui all'art. 2487 comma 1 lettere a), b) e c) del c.c..

Salva diversa decisione dei soci in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l'azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti.

Art. 33 - Clausola compromissoria

ivi Qualsiasi comprese controversia, attinenti alla validità delle delibere assembleari, dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, gli iscritti all'Ordine scelti tra Avvocati o al Collegio Notarile o all'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società.



Gli arbitri saranno nominati come segue:

- uno dal Presidente dell'Ordine Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede la società;
- uno dal Presidente Ordine avvocati del luogo ove ha sede la società;
- uno, con funzioni di presidente, dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società.

Tali soggetti dovranno provvedere alla nomina entro 20 (venti) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

Nel caso in cui alcuno di essi non proceda alla nomina nel termine previsto, la stessa sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà nel Comune ove ha sede il Tribunale nel cui distretto ha sede la società.

Il Collegio arbitrale dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla ultima accettazione degli arbitri, ove non siano necessarie attività istruttorie ed entro 180 (cento ottanta) giorni da tale termine, ove siano necessarie attività istruttorie.

Il Collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto, secondo la procedura prevista dal regolamento arbitrale nazionale della Camera Arbitrale di Milano, ove qui non derogata.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del Collegio Arbitrale vincoleranno le parti.


Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione del Collegio Arbitrale.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componente/componenti dell'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. In tale caso la clausola è vincolante per costoro a seguito dell'accettazione dell'incarico.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata dai soci che rappresentano almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 34 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto la società è regolata dalle attinenti norme del Codice Civile e dalle altre norme in materia.



Pavia, lì [*]

L FUNZIONARIO CEUT SATO (Gott ssa Estricis Stanzea)